

Domande frequenti relative all'attuazione dell'EUDR

Traduzione effettuata da Conlegno delle risposte alle domande frequenti (FAQ) sul Regolamento UE 2023/1115 contro la deforestazione e il degrado forestale (EUDR) pubblicate nel mese di dicembre 2023 dalla Commissione europea. La versione originale del documento è disponibile al link: https://green-business.ec.europa.eu/implementation-eu-deforestation-regulation_en

NB: La traduzione riprende il più fedelmente possibile il testo originale ed è preceduta dal seguente schema riassuntivo, elaborato da Conlegno e relativo alla classificazione delle PMI (Piccole e Medie Imprese) in base alla definizione di cui all'articolo 2 dell'EUDR. Le Grandi Imprese, eccedenti le soglie dimensionali di quelle medie, nel testo vengono comunemente indicate come Operatori o Commercianti non PMI.

Le PMI ai sensi dell'EUDR

	CATEGORIA AZIENDALE	NUMERO DI DIPENDENTI	FATTURATO ANNUO	BILANCIO TOTALE
P M I	Media impresa	< 250	≤ 50 milioni €	≤ 43 milioni €
	Piccola impresa	< 50	≤ 10 milioni €	≤ 10 milioni €
	Micro impresa	< 10	≤ 2 milioni €	≤ 2 milioni €

Soglie dimensionali relative alle singole imprese e non ai gruppi di aziende.
https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-definition_en

INDICE DELLE DOMANDE

Tracciabilità

1. Perché e in che modo gli operatori devono reperire le coordinate geografiche?
2. Tutte le materie prime (importate, esportate, commerciate) devono essere tracciabili?
3. Come funziona per i prodotti sfusi o compositi
4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?
5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?
6. Cosa significa "appezzamento di terreno"
7. Quali sono le regole per i terreni che non rientrano tra le proprietà immobiliari?
8. Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?
9. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?
10. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione?
11. La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso terreno?
12. Un poligono può coprire diversi appezzamenti di terreno?
13. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?
14. Come deve essere dichiarata l'origine delle merci miste?
15. Gli operatori possono includere terreni estranei alla produzione della merce?
16. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni?
17. In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?
18. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?
19. Come devono essere dichiarati i poligoni in formato shapefile?
20. Cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento?
21. Come funziona la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?
22. Cos'è la "data o l'intervallo di tempo di produzione"?
23. Come funziona la tracciabilità per i bovini?
24. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?
25. Devono essere fornite le coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?
26. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?
27. Ci sono obblighi per i paesi extra UE?

Ambito d'applicazione

28. Quali sono i prodotti interessati dal regolamento?
29. E per quanto riguarda i prodotti elencati che non contengono prodotti elencati?
30. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore?
31. E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE?
32. In che modo il regolamento si applica al legno utilizzato per gli imballaggi?
33. La carta riciclata rientra nell'ambito di applicazione?
34. Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati?

Soggetti e obblighi

35. Chi è considerato operatore?
36. Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?
37. Che cosa si intende per «legislazione pertinente del paese di produzione»?
38. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle della catena di approvvigionamento?
39. In che modo il regolamento si applica alle esportazioni?
40. Quali imprese non sono PMI e quali sono i loro obblighi?
41. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento?

42. Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi e diritti di raccolta?

Definizioni

- 43. Cosa significa "deforestazione globale"?
- 44. A quali criteri deve conformarsi il legno?
- 45. Quali sono i livelli di raccolta conformi?
- 46. Il "degrado forestale" inciderà sui sistemi di gestione sostenibile delle foreste esistenti?
- 47. Come si applica la definizione: "alberi in grado di raggiungere tali soglie *in situ*"?
- 48. Quale cambiamento di destinazione d'uso delle foreste è conforme all'EUDR?
- 49. Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?
- 50. Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi?

Dovuta diligenza

- 51. Quali sono gli obblighi degli operatori EUDR?
- 52. Chi è il rappresentante autorizzato?
- 53. È possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?
- 54. Come considerare la reimportazione di un prodotto?
- 55. Quali sono le procedure doganali interessate?
- 56. Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o di verifica?
- 57. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?
- 58. Quali sono i criteri per i «prodotti a rischio trascurabile»?
- 59. I «prodotti a rischio trascurabile» sono esentati?
- 60. Alcune materie prime provenienti da determinati paesi possono essere considerate a “rischio trascurabile”?

Benchmarking e partnership

- 61. Che cos'è l'analisi comparativa per paese?
- 62. Qual è la metodologia?
- 63. Come possono contribuire le parti interessate?
- 64. I paesi possono condividere dati rilevanti con la Commissione?
- 65. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?
- 66. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e piccoli produttori?
- 67. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?
- 68. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD?
- 69. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?
- 70. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?

Sostegno all'attuazione dell'EUDR

- 71. Cos'è il sistema d'informazione e lo "sportello unico dell'UE"?
- 72. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati?
- 73. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?
- 74. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?
- 75. Il sistema aiuterà a identificare la geolocalizzazione?
- 76. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza?

Tempistiche

77. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR?
78. Cosa fare nel periodo intermedio?
79. Come dimostrare che il prodotto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento?
80. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (30/6/2023) e quella d'applicazione del regolamento (30/12/2024)?

Altre domande

81. La Commissione emanerà linee guida?
82. La Commissione emanerà specifiche linee guida sui prodotti?
83. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?
84. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale?
85. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato?
86. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili?

Tracciabilità

1. Perché e in che modo gli operatori devono reperire le coordinate geografiche?

Il regolamento impone agli operatori e ai commercianti che non sono PMI di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime.

La tracciabilità all'appezzamento di terreno (ossia l'obbligo di raccogliere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime) è necessaria per dimostrare che non vi è deforestazione in un luogo specifico. Le informazioni geografiche che collegano i prodotti all'appezzamento di terreno vengono già utilizzate da una parte dell'industria e da un certo numero di organismi di certificazione. Le informazioni telerilevate (foto aeree, immagini satellitari) o altre (ad esempio fotografie sul campo con geotag e riferimenti temporali) possono essere utilizzate per verificare se la geolocalizzazione delle materie prime e dei prodotti dichiarati è collegata alla deforestazione.

Le coordinate di geolocalizzazione devono essere fornite nelle dichiarazioni di dovuta diligenza che gli operatori sono tenuti a presentare al Sistema Informativo prima dell'immissione sul mercato o dell'esportazione dei prodotti. Si tratta pertanto di una parte fondamentale del regolamento, che vieta l'immissione sul mercato, o l'esportazione, di qualsiasi prodotto che rientri nell'ambito di applicazione del regolamento le cui coordinate di geolocalizzazione non siano ancora state raccolte e presentate nell'ambito di una dichiarazione di dovuta diligenza.

La raccolta delle coordinate di geolocalizzazione di un appezzamento di terreno può essere effettuata tramite telefoni cellulari, dispositivi portatili del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) e applicazioni digitali diffuse e gratuite (ad esempio i sistemi informativi geografici (GIS)). Questi non richiedono copertura di rete mobile, ma solo un segnale GNSS stabile, come quelli forniti da Galileo.

Per gli appezzamenti di terreno di oltre 4 ettari in cui si producono merci diverse dal bestiame, la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni, ovvero punti di latitudine e longitudine a sei cifre decimali per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno. Per gli appezzamenti di terreno inferiori a 4 ettari, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) possono utilizzare un poligono o un singolo punto di latitudine e longitudine a sei cifre decimali per fornire la geolocalizzazione. Gli stabilimenti in cui vengono allevati i bovini possono essere descritti con un unico punto di coordinate di geolocalizzazione.

2. Tutte le materie prime (importate, esportate, commerciate) devono essere tracciabili?

I requisiti di tracciabilità si applicano a ciascun lotto di prodotti rilevanti importati, esportati o commercializzati.

Il regolamento prevede che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) risalgano per tutte le merci interessate al relativo appezzamento di produzione, prima di mettere a disposizione, immettere sul mercato o esportare un prodotto interessato. Di conseguenza, la presentazione della dichiarazione di dovuta diligenza, che include informazioni sulla geolocalizzazione, è un requisito per l'importazione dei prodotti in questione (regime doganale «immissione in libera pratica»), per

l'esportazione (regime doganale «esportazione»), per la spedizione e per le transazioni all'interno del mercato.

3. Come funziona per i prodotti sfusi o compositi?

Per i prodotti sfusi, come la soia o l'olio di palma, ciò significa che l'operatore (o i commercianti che non sono PMI) deve garantire che tutti gli appezzamenti di terreno coinvolti in una spedizione siano identificati e che i prodotti non siano mescolati in nessuna fase del processo con prodotti di origine sconosciuta o provenienti da zone disboscate o degradate dopo la data limite del 31 dicembre 2020.

Per i prodotti compositi interessati, come ad esempio i mobili in legno con diversi componenti in legno, l'operatore deve geolocalizzare tutti gli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime pertinenti (ad esempio il legno) utilizzate per il processo di fabbricazione. I componenti delle materie prime in questione non possono essere né di origine sconosciuta né provenienti da aree disboscate o degradate dopo la data limite.

4. Sono consentite catene di custodia per il bilancio di massa?

Il regolamento prevede che le materie prime utilizzate per tutti i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione siano riconducibili all'appezzamento di terreno.

Le catene di custodia di bilancio di massa che consentono di mescolare, in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, prodotti a deforestazione zero con prodotti di origine sconosciuta o prodotti non a deforestazione zero non sono consentite ai sensi del regolamento, in quanto non garantiscono che i prodotti immessi sul mercato o esportati siano a deforestazione zero. Pertanto, le materie prime immesse sul mercato, o esportate, devono essere separate da materie prime di origine sconosciuta o da materie prime non prive di deforestazione in ogni fase della catena di approvvigionamento. Poiché il bilancio di massa è quindi da escludere, non è necessaria la piena conservazione dell'identità.

5. Cosa succede se una parte di un prodotto non è conforme?

Se una parte di un prodotto interessato non è conforme **deve essere identificata e separata dal resto** prima che il prodotto in questione sia immesso sul mercato o esportato, e tale parte non può essere né immessa sul mercato né esportata.

Se non è possibile procedere all'identificazione e alla separazione, ad esempio perché i prodotti non conformi sono stati mescolati con gli altri, l'intero prodotto in questione non è conforme in quanto non è possibile garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento e pertanto non può essere né immesso sul mercato né esportato.

Ad esempio, quando i prodotti sfusi sono stati tutti mescolati e sono collegati a diverse centinaia di appezzamenti di terreno, il fatto che uno degli appezzamenti di terreno sia stato disboscato dopo il 2020 renderebbe l'intero prodotto in questione non conforme.

Ciò non pregiudica altre situazioni, comunque definite, in cui il 100% delle materie prime o dei prodotti pertinenti immessi sul mercato 1) può essere ricondotto all'appezzamento di terreno, 2) è legale e privo di deforestazione ai sensi del regolamento e 3) non è mai stato mescolato con prodotti di origine sconosciuta o non privi di deforestazione.

6. Cosa significa "appezzamento di terreno"?

L'"appezzamento di terreno" – oggetto di geolocalizzazione ai sensi del Regolamento – è definito all'articolo 2 (27) come "un terreno all'interno di un'unica proprietà immobiliare, come riconosciuto dalla legge del paese di produzione, che possieda condizioni sufficientemente omogenee da consentire una valutazione del livello aggregato di rischio di deforestazione e degrado forestale associato alle relative merci prodotte su tale terreno".

7. Quali sono le regole per i terreni che non rientrano tra le proprietà immobiliari?

Cosa succede con i terreni pubblici o comunali che non rientrano nel concetto di "proprietà immobiliare"?

Il regolamento prevede che le merci immesse sul mercato o esportate siano state prodotte o raccolte sul terreno designato come appezzamento. L'assenza di un catasto o di un titolo formale non dovrebbe impedire la designazione di un terreno che è di fatto utilizzato come appezzamento (cfr. sotto).

8. Cosa succede se i registri o i titoli di proprietà non sono disponibili?

In che modo gli operatori e i commercianti che non sono PMI possono ottenere dati di geolocalizzazione in paesi in cui non esistono registri immobiliari e in cui gli agricoltori, ad esempio, potrebbero non avere documenti d'identità o titoli sui loro terreni?

Gli agricoltori possono raccogliere la geolocalizzazione dei loro appezzamenti di terreno indipendentemente dall'assenza di un catasto o dalla mancanza di documenti d'identità o titoli sui loro terreni. A meno che non si tratti di fornitori diretti degli operatori o degli operatori stessi, non è richiesta alcuna informazione personale agli agricoltori ed è sufficiente la geolocalizzazione dei terreni che coltivano, ad esempio utilizzando un'applicazione su telefono cellulare.

Riguardo ai requisiti di legalità, il regolamento impone il rispetto delle leggi nazionali. Se gli agricoltori sono legalmente autorizzati a coltivare e vendere i loro prodotti ai sensi delle leggi nazionali (che potrebbero non prevedere un registro delle proprietà e in cui alcuni agricoltori potrebbero non avere un documento d'identità), ciò significa che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che si riforniscono da tali agricoltori saranno generalmente in grado di soddisfare i requisiti di legalità. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI), comunque, devono verificare che non vi sia alcun rischio di illegalità nelle loro catene di approvvigionamento.

Sono diversi i mezzi che gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) utilizzano già oggi per raccogliere le informazioni di geolocalizzazione e legalità: alcuni ricorrono alla mappatura diretta dei propri fornitori, mentre altri si affidano a intermediari come cooperative, enti di certificazione, sistemi nazionali di tracciabilità o altre aziende. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) sono legalmente responsabili di garantire che le informazioni di geolocalizzazione e legalità siano corrette, indipendentemente dai mezzi o dagli intermediari che utilizzano per raccogliere tali informazioni.

9. Un operatore può utilizzare i dati di geolocalizzazione del produttore?

Sì, ma è l'operatore che è in ultima analisi responsabile della sua esattezza e non il produttore che lo fornisce. Il regolamento non si applica ai produttori (agricoltori) che non immettono essi stessi i prodotti sul mercato dell'Unione (e pertanto non rientrano nella definizione di operatori e commercianti).

In tal caso, l'operatore dovrà garantire che l'area in cui è stata prodotta la merce in questione sia correttamente mappata e che la geolocalizzazione corrisponda all'appezzamento di terreno. Tra le

procedure e le misure di valutazione del rischio che l'operatore può utilizzare vi sono misure di sostegno che consentono ai fornitori di soddisfare i requisiti del presente regolamento, in particolare per i piccoli agricoltori, attraverso iniziative di formazione e altri investimenti.

10. Gli operatori devono verificare la geolocalizzazione?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI **devono verificare e dimostrare che la geolocalizzazione è corretta.**

Garantire la veridicità e la precisione delle informazioni di geolocalizzazione è un aspetto cruciale delle responsabilità che gli operatori e i commercianti devono assolvere. Fornire dati di geolocalizzazione errati costituirebbe una violazione degli obblighi degli operatori (e dei commercianti che non sono PMI) ai sensi del regolamento.

11. La dovuta diligenza deve essere ripetuta per i prodotti provenienti dallo stesso terreno?

L'obbligo di informazioni di geolocalizzazione da fornire nelle dichiarazioni di dovuta diligenza, tramite il Sistema Informativo, è connesso a ciascun prodotto interessato. Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) dovranno quindi **indicare tali informazioni ogni volta che** intendono immettere, mettere a disposizione sul mercato o esportare un prodotto interessato. La dovuta diligenza deve essere ripetuta (o aggiornata) per ogni prodotto interessato, fornendo, di conseguenza anche le coordinate di geolocalizzazione.

12. Un poligono può coprire diversi appezzamenti di terreno?

I poligoni devono essere utilizzati per descrivere il perimetro degli appezzamenti di terreno in cui la merce è stata prodotta. **Ogni poligono deve indicare un singolo appezzamento di terreno, contiguo o meno.** Diversi poligoni devono essere forniti in un'unica dichiarazione di dovuta diligenza quando un prodotto pertinente è costituito da merci provenienti da diversi appezzamenti di terreno. Un poligono non può essere utilizzato per tracciare il perimetro di un'area di terreno casuale che potrebbe includere appezzamenti di terreno solo in alcune delle sue parti.

13. I poligoni possono essere individuati da una circonferenza?

Non vi è né l'obbligo né la possibilità di fornire informazioni sull'appezzamento di terreno mediante la circonferenza. **Per gli appezzamenti di terreno superiori a quattro ettari** (per la produzione dei prodotti di base diversi dal bestiame), la geolocalizzazione deve essere fornita utilizzando poligoni (non un unico punto centrale con una circonferenza) con punti di latitudine e longitudine sufficienti a descrivere il perimetro di ciascun appezzamento di terreno.

14. Come deve essere dichiarata l'origine delle merci miste?

L'operatore deve dichiarare l'origine di tutte le merci effettivamente spedite nell'UE.

Ad esempio, se le merci conformi provenienti da più origini vengono mescolate nello stesso silo e alcune di queste merci vengono spedite nell'UE:

- L'origine dichiarata all'arrivo nell'UE **deve includere l'origine di tutte le merci che sono entrate nel silo dall'ultima volta che era vuoto** (e potrebbe quindi potenzialmente essere incluso nella spedizione verso l'UE).

- Dichiarare l'origine di una quantità x di merci entrate nel silo, dove x è la quantità spedita nell'UE, **non è consentita** ai sensi del regolamento, in quanto violerebbe il divieto previsto dal regolamento di immettere sul mercato dell'Unione prodotti di origine sconosciuta.

15. Gli operatori possono includere terreni estranei alla produzione della merce?

L'impostazione del regolamento richiede una corrispondenza tra le merci/prodotti immessi sul mercato e gli appezzamenti di terreno in cui vengono effettivamente prodotti. Tuttavia, un **operatore può, in circostanze specifiche, fornire coordinate di geolocalizzazione per un numero di appezzamenti di terreno superiore a quelli in cui sono state prodotte le merci.**

Se l'operatore dichiara "in eccesso" nella dichiarazione di due diligence, si assume la piena responsabilità della conformità di TUTTI gli appezzamenti di terreno per i quali è prevista la geolocalizzazione, indipendentemente dal fatto che tali appezzamenti di terreno siano interessati dalla produzione di merci/prodotti eventualmente immessi sul mercato. Se un appezzamento di terreno «geolocalizzato» nella dichiarazione di dovuta diligenza non è conforme, l'intero insieme di appezzamenti di terreno «geolocalizzato» non è conforme. In questi casi l'operatore che dichiara gli appezzamenti di terreno in eccesso deve anche svolgere la dovuta diligenza in conformità agli articoli 9, 10 e 11, per TUTTI gli appezzamenti di terreno dichiarati (compresi quelli in eccesso) e deve fornire la prova che:

- 1) il rischio di non conformità è stato valutato in conformità all'articolo 10.2 per TUTTI gli appezzamenti di terreno;
- 2) che, in tale valutazione, l'operatore ha tenuto conto in particolare dei criteri (i) e (j), dell'articolo 10;
- 3) che il suddetto rischio è trascurabile per TUTTI gli appezzamenti di terreno.

16. In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare praticamente le dichiarazioni?

In che modo la geolocalizzazione consentirà di verificare la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione nella pratica? Si tratta di allineare il posizionamento della navigazione satellitare e le mappe della deforestazione? Esisteranno mappe di riferimento delle aree forestali o delle aree che hanno subito deforestazione e degrado forestale? Cosa fare se la geolocalizzazione di aziende agricole, piantagioni o concessioni non è disponibile?

È responsabilità dell'operatore (o dei commercianti che non sono PMI) raccogliere le coordinate di geolocalizzazione degli appezzamenti di terreno in cui sono state prodotte le materie prime. Se l'operatore non è in grado di raccogliere la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti di terreno che contribuiscono alla produzione delle materie prime interessate, lo stesso non immetterà i prodotti derivati sul mercato né li esporterà, conformemente all'articolo 3 del regolamento.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) e le autorità preposte all'attuazione dell'EUDR potrebbero effettuare un controllo incrociato delle coordinate di geolocalizzazione con le immagini satellitari o le mappe di copertura forestale per valutare se i prodotti soddisfano il requisito di deforestazione zero previsto dal regolamento. Tuttavia, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) rimangono responsabili.

17. In che modo l'UE verificherà la validità delle dichiarazioni d'assenza di deforestazione?

Le autorità competenti degli Stati membri dell'UE dovrebbero effettuare controlli per stabilire che le materie prime e i prodotti interessati che sono stati o sono destinati ad essere immessi sul mercato o

messi a disposizione sul mercato o esportati, provengono da appezzamenti di terreno a deforestazione zero e sono stati prodotti legalmente (come previsto dal loro obbligo ai sensi dell'articolo 16). Ciò include l'esecuzione di controlli sulla validità delle dichiarazioni di dovuta diligenza e sulla conformità generale degli operatori e dei commercianti alle disposizioni del regolamento.

Per maggiori informazioni sull'ambito di applicazione degli obblighi delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE, si rimanda agli articoli 18 e 19 del regolamento.

18. Le autorità competenti utilizzeranno le definizioni del regolamento?

Nel contesto dell'attuazione dell'EUDR, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE **utilizzeranno le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento**. Un regolamento è un atto legislativo vincolante nell'UE. Deve essere applicato in modo armonizzato nella sua interezza nei 27 Stati membri.

19. Come devono essere dichiarati i poligoni in formato shapefile?

Le norme dettagliate per il funzionamento del sistema di informazione saranno stabilite mediante un atto di esecuzione. Le parti interessate saranno informate e consultate in merito a questi sviluppi attraverso la Piattaforma multilaterale per la protezione e il ripristino delle foreste del mondo. Il Sistema Informativo faciliterà, ove possibile, il lavoro degli operatori **consentendo di caricare direttamente nel sistema alcuni formati di geolocalizzazione utilizzati per individuare i poligoni nelle dichiarazioni di due diligence**. Il sistema informativo si evolverà e diventerà più sofisticato nel tempo, in base al feedback degli utenti.

20. Cos'è la tracciabilità della catena di approvvigionamento?

Le informazioni, i documenti e i dati che gli operatori e le aziende non PMI devono raccogliere e conservare per 5 anni per dimostrare la conformità al regolamento sono elencati all'articolo 9 e all'allegato II, nonché all'articolo 2, punto 28, per quanto riguarda i dati relativi alla geolocalizzazione.

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) esercitano la dovuta diligenza per quanto riguarda tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore. Pertanto, essi istituiscono un sistema di dovuta diligenza, che comprende la raccolta di informazioni, dati e documenti necessari per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 9; misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10; misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11. I requisiti per l'istituzione e il mantenimento di sistemi di dovuta diligenza, di comunicazione e di tenuta dei registri sono elencati all'articolo 12. Gli operatori **dovranno** comunicare agli operatori e ai commercianti a valle della catena di approvvigionamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare che è stata esercitata la dovuta diligenza e che non è stato riscontrato alcun rischio o che è stato riscontrato un rischio trascurabile.

Gli operatori e i commercianti a valle della catena di approvvigionamento che ricevono tali informazioni possono basare la propria dovuta diligenza sulle informazioni ricevute, ma il fatto che un altro operatore o commerciante più a monte nella catena del valore abbia esercitato la dovuta diligenza non costituisce in alcun modo una deroga ai propri obblighi.

Gli operatori e le aziende che non sono PMI sono tenuti a garantire che le informazioni sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri, attraverso la dichiarazione di dovuta diligenza presentata al sistema di informazione, siano corrette.

Lo sviluppo e il funzionamento del sistema d'informazione saranno in linea con le pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati. Inoltre, **il sistema sarà dotato di misure di sicurezza, che garantiranno l'integrità e la riservatezza delle informazioni condivise.**

21. Come funziona la tracciabilità per i prodotti provenienti da più paesi?

Gli operatori e i commercianti che non sono PMI sono tenuti a garantire che le informazioni richieste sulla tracciabilità che forniscono alle autorità competenti degli Stati membri siano corrette, **indipendentemente dalla lunghezza o dalla complessità delle loro catene di approvvigionamento.**

Le informazioni sulla tracciabilità possono essere aggiunte lungo le catene di approvvigionamento. Ad esempio, un grande approvvigionamento di soia acquistata in diverse centinaia di appezzamenti di terreno da diversi paesi dovrebbe essere associato a una dichiarazione di due diligence che includa tutti i paesi di produzione pertinenti e le informazioni di geolocalizzazione per ogni singolo appezzamento di terreno (di ogni paese) che ha contribuito alla spedizione.

22. Cos'è la "data o l'intervallo di tempo di produzione"?

Gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) sono tenuti a raccogliere informazioni sulla data o sull'intervallo di tempo di produzione in base agli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento. Queste informazioni sono necessarie per stabilire che il prodotto in questione è a deforestazione zero. Per questo motivo si applica ai prodotti contemplati dal regolamento che sono immessi sul mercato o ai prodotti utilizzati per la produzione dei prodotti contemplati dal regolamento.

Per i prodotti diversi dal bestiame, la data di produzione si riferisce alla data di raccolta delle materie prime e **l'intervallo di tempo di produzione si riferisce** al periodo/durata del processo di produzione (ad esempio, nel caso del legname, "intervallo di produzione" si riferisce alla durata delle operazioni di raccolta).

Per i prodotti bovini diversi dagli animali vivi, l'intervallo di tempo di produzione si riferisce alla durata di vita dell'animale, compresa la data di macellazione.

N.B: le informazioni relative alla data o all'intervallo di tempo di produzione di un prodotto che gli operatori intendono immettere sul mercato o esportare non devono essere incluse nella dichiarazione di dovuta diligenza, ma gli operatori sono tenuti a raccogliercle, organizzarle e conservarle per cinque anni (art.9).

23. Come funziona la tracciabilità per i bovini?

Basterebbe fornire la geolocalizzazione del terreno in cui è nato il vitello? Alcuni bovini possono essere spostati in uno o più luoghi prima della macellazione.

Gli operatori (o i commercianti che non sono PMI) che immettono sul mercato prodotti bovini devono geolocalizzare tutti gli stabilimenti associati all'allevamento del bestiame, comprendendo il luogo di nascita, le aziende agricole in cui sono stati nutriti, i pascoli e i macelli.

24. Cosa succede se i fornitori a monte non forniscono le informazioni richieste?

Se un operatore (o un operatore che non è una PMI) che immette una merce sul mercato non è in grado di ottenere le informazioni richieste dal regolamento dai fornitori a monte, deve astenersi

dall'immettere i prodotti in questione sul mercato o dall'esportarli, in quanto ciò comporterebbe una violazione del regolamento che potrebbe comportare sanzioni.

25. Devono essere fornite le coordinate per i terreni dei paesi a basso rischio?

Non ci sono **eccezioni** per l'obbligo di tracciabilità tramite geolocalizzazione. Gli operatori devono inoltre valutare la complessità della catena di approvvigionamento pertinente e il rischio di elusione del regolamento e il rischio di mescolanza con prodotti di origine sconosciuta o di origine in paesi ad alto rischio o a rischio standard o in parti di essi (articolo 13). Se l'operatore ottiene o viene a conoscenza di informazioni pertinenti che potrebbero indicare il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al regolamento o che quest'ultimo sia eluso, l'operatore adempie a tutti gli obblighi di cui agli articoli 10 e 11 e comunica immediatamente tutte le informazioni pertinenti all'autorità competente.

26. Il requisito di legalità si applica ai terreni a deforestazione zero?

Le materie prime e i prodotti interessati non possono essere immessi sul mercato o esportati, a meno che non siano stati prodotti in conformità con la legislazione applicabile nel paese di produzione secondo il requisito di cui all'articolo 3, lettera b).

Gli obblighi di cui all'articolo 3 sono cumulativi: **il requisito di legalità (articolo 3, lettera b) deve essere soddisfatto in aggiunta al requisito di "deforestazione zero" (articolo 3, lettera a) e all'obbligo per le materie prime o i prodotti di essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (articolo 3, lettera c).**

27. Ci sono obblighi per i paesi extra UE?

Non ci sono obblighi legali applicabili ai paesi extra UE. Il presente regolamento stabilisce obblighi per gli operatori e i commercianti (cfr. capitolo 2 del regolamento), nonché per gli Stati membri dell'UE e le loro autorità competenti (cfr. capitolo 3 del regolamento).

Tuttavia, molti paesi in tutto il mondo hanno adottato misure per migliorare le catene di approvvigionamento a deforestazione zero, rafforzare i sistemi pubblici di tracciabilità dei prodotti pertinenti, ecc., agevolando in tal modo i compiti delle imprese ai sensi del presente regolamento. Ciò è positivo, in quanto tali sviluppi possono aiutare notevolmente gli operatori e i commercianti a rispettare i loro obblighi.

Ambito d'applicazione

28. Quali sono i prodotti interessati dal regolamento?

Il regolamento si applica solo ai prodotti elencati nell'allegato I. I prodotti non inclusi nell'allegato I non sono soggetti ai requisiti del regolamento, anche se contengono prodotti interessati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento. Ad esempio, il sapone non rientrerà nell'ambito di applicazione del regolamento, anche se contiene olio di palma.

Analogamente, i prodotti con un codice doganale non incluso nell'allegato I, ma che potrebbero includere componenti o elementi derivati da prodotti contemplati dal regolamento, come le automobili con sedili in pelle o pneumatici in gomma naturale, non sono soggetti ai requisiti del regolamento.

N.B.: Il regolamento prevede che l'elenco dei prodotti interessati e le relative descrizioni possano essere modificati dalla Commissione mediante un atto delegato. Inoltre, la Commissione valuterà la necessità e la fattibilità di presentare una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio per estendere l'ambito di applicazione del regolamento ad altri prodotti di base, sulla base di una valutazione d'impatto dei prodotti pertinenti sulla deforestazione e sul degrado forestale. Il primo riesame della portata delle merci deve aver luogo entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento.

29. E per quanto riguarda i prodotti interessati che non contengono materie prime interessate?

I prodotti inclusi nell'allegato I che non contengono o non sono costituiti da materie prime elencate nell'allegato I non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento.

"ex" prima del codice SA (Nota di Conlegno: in inglese HS – *Harmonized System*) dei prodotti di cui all'allegato I significa che il prodotto descritto nell'allegato è un "estratto" di tutti i prodotti che possono essere classificati con il codice SA. Ad esempio, il codice 9401 potrebbe includere sedili realizzati con materie prime diverse dal legno, ma solo i sedili in legno sono soggetti ai requisiti del regolamento.

30. Il regolamento si applica indipendentemente dalla quantità o dal valore?

Non esiste una soglia di volume o di valore di una materia prima o di un prodotto interessato, anche all'interno dei prodotti trasformati, al di sotto della quale il regolamento non si applica.

Gli operatori che immettono sul mercato, mettono a disposizione sul mercato o esportano un prodotto pertinente incluso nell'allegato I, indipendentemente dalla sua quantità, sono soggetti agli obblighi del regolamento.

31. E per quanto riguarda i prodotti fabbricati nell'UE?

I prodotti realizzati all'interno dell'UE sono soggetti agli stessi requisiti dei prodotti realizzati al di fuori dell'UE. Il regolamento si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, siano essi realizzati nell'UE o importati.

Ad esempio, se un'impresa dell'UE produce cioccolato (codice 1806, che figura nell'allegato I), sarà considerata un operatore soggetto agli obblighi del regolamento, anche se il cacao in polvere utilizzato nel cioccolato è già stato immesso sul mercato e ha soddisfatto i requisiti di dovuta diligenza (cfr. anche la domanda 38 sugli operatori a valle della catena di approvvigionamento).

32. In che modo il regolamento si applica al legno utilizzato per gli imballaggi?

Ad esempio, nel caso di un produttore che vende imballaggi ad aziende manifatturiere, il testo **"esclusi i materiali di imballaggio utilizzati unicamente come materiale di imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato"** di cui all'allegato I con il codice SA 4415 Legno dovrebbe essere inteso come segue:

Se uno qualsiasi degli imballaggi in questione è immesso sul mercato o esportato come prodotto a sé stante (ossia come imballaggio a sé stante), anziché come imballaggio per un altro prodotto, esso è disciplinato dal regolamento e pertanto si applicano gli obblighi di dovuta diligenza.

Se l'imballaggio, classificato con il codice SA 4415, è utilizzato per «sostenere, proteggere o trasportare» un altro prodotto, esso non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.

Il materiale da imballaggio utilizzato esclusivamente come materiale da imballaggio per sostenere, proteggere o trasportare un altro prodotto immesso sul mercato non è un prodotto interessato ai sensi dell'allegato I del regolamento, indipendentemente dal codice SA in cui rientra.

Anche i manuali d'uso che accompagnano le spedizioni rientrano in questa esenzione, a meno che non vengano commercializzati come prodotti a sé stanti.

33. La carta riciclata rientra nell'ambito di applicazione?

La maggior parte dei prodotti in carta/cartone riciclato contiene una piccola percentuale di pasta di cellulosa vergine o carta riciclata pre-consumo (ad esempio, scarti di cartone della produzione di scatole) per rafforzare le fibre.

L'allegato I stabilisce che il regolamento **non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno completato il loro ciclo di vita e che altrimenti sarebbero stati smaltiti come rifiuti** ai sensi dell'articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE. Pertanto, al materiale riciclato non si applica alcun obbligo ai sensi del regolamento EUDR.

Al contrario, **se il prodotto contiene una percentuale di materiale non riciclato, allora è soggetto ai requisiti del Regolamento e il materiale non riciclato** dovrà essere ricondotto all'appezzamento di origine tramite geolocalizzazione.

34. Cosa sono i codici NC e SA e come devono essere utilizzati?

La nomenclatura disciplinata dalla Convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comunemente nota come "**nomenclatura SA**", è una nomenclatura internazionale multiuso elaborata sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD). Questa nomenclatura assegna codici a sei cifre per classificare le merci e si applica in tutto il mondo. I paesi o le aree geografiche possono aggiungere altri numeri alla nomenclatura SA universale a sei cifre per una classificazione più dettagliata.

La nomenclatura combinata (codice NC) dell'Unione europea è un codice merceologico a otto cifre che suddivide ulteriormente la nomenclatura SA globale in merci più specifiche per soddisfare le esigenze della Comunità europea.

Il codice NC costituisce la base per la dichiarazione delle merci destinate all'importazione o all'esportazione dall'Unione europea, nonché per le statistiche sugli scambi intracomunitari. Le materie prime e i prodotti di cui all'allegato I del regolamento sono classificati in base ai rispettivi codici NC. I prodotti interessati di cui all'allegato I del regolamento sono classificati nella nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.

All'importazione, all'atto dell'immissione in libera pratica delle merci ai sensi dell'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul CDU, il codice NC può essere ulteriormente suddiviso in un codice TARIC a dieci cifre creato appositamente per rispondere alle esigenze della legislazione dell'UE. Quando si dichiarano le merci per il regime di esportazione di cui all'articolo 269 del regolamento (UE) n. 952/2013 sul CDU, la suddivisione finale può arrivare fino a un codice NC a otto cifre.

I membri della catena di approvvigionamento devono classificare i loro prodotti in base all'allegato I del regolamento NC di base (regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune) per stabilire se il regolamento si applica loro. I codici HS possono evolversi ogni 5 anni. Il regolamento NC dell'UE viene adottato ogni anno, per tenere conto di eventuali aggiornamenti.

Per maggiori informazioni: Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Soggetti e obblighi

35. Chi è considerato operatore?

Secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 15, del regolamento, un operatore è una persona fisica o giuridica che immette sul mercato prodotti interessati (anche tramite importazione) o li esporta nel corso di un'attività commerciale.

Questa definizione comprende anche le imprese che trasformano un prodotto dell'allegato I (che è già stato oggetto di dovuta diligenza) in un altro prodotto dell'allegato I. Ad esempio, se la società A, con sede nell'UE, importa burro di cacao (codice SA 1804, incluso nell'allegato I) e la società B, anch'essa con sede nell'UE, utilizza tale burro di cacao per produrre cioccolato (codice SA 1806, incluso nell'allegato I) e lo immette sul mercato, sia la società A che la società B sono considerate operatori ai sensi del regolamento.

Gli operatori che immettono sul mercato un prodotto elencato nell'allegato I che non è stato sottoposto a dovuta diligenza in una fase precedente della catena di approvvigionamento (ad esempio gli importatori che si riforniscono di cacao) sono soggetti, indipendentemente dalle loro dimensioni, all'obbligo di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza.

36. Cosa significa "nel corso di un'attività commerciale"?

Per attività commerciale si intende un'attività che si svolge in un contesto aziendale.

Le definizioni combinate di "operatore" (articolo 2.15) e di «nel corso di un'attività commerciale» (articolo 2.19) implicano che chiunque immetta sul mercato un prodotto interessato per la vendita (con o senza trasformazione) o come regalo, ai fini della trasformazione o della distribuzione a consumatori commerciali o non commerciali, o per l'uso nell'ambito delle sue attività commerciali, sarà soggetto agli obblighi di dovuta diligenza e dovrà presentare la dichiarazione di dovuta diligenza.

37. Che cosa si intende per «legislazione pertinente del paese di produzione»?

Le materie prime e i prodotti interessati possono essere immessi sul mercato dell'UE solo se sono a deforestazione zero e sono conformi alla legislazione pertinente del paese di produzione, all'articolo 3, lettera b), all'articolo 2, paragrafo 40, dell'EUDR.

La "legislazione pertinente" può includere, tra l'altro, le leggi nazionali (comprese quelle secondarie) e la giurisprudenza, nonché le norme internazionali applicabili a livello nazionale. Il regolamento presenta un elenco non esaustivo di settori legislativi senza specificare particolari atti giuridici, in quanto questi differiscono da paese a paese e possono essere soggetti a modifiche. Secondo la definizione, la normativa di cui alle lettere da a) a h) deve essere interpretata nel senso che è legata alla zona di produzione. Per la legislazione sulla protezione dell'ambiente, si dovrebbe tenere conto

del significato e dello scopo di cui all'articolo 1 dell'EUDR. Pertanto, è pertinente una legislazione che abbia un legame con la protezione delle foreste, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o la protezione della biodiversità.

Ai fini della valutazione del rischio è necessaria la documentazione pertinente, articolo 9, paragrafo 1, lettera h), articolo 10 dell'EUDR. Tale documentazione può consistere, ad esempio, in documenti ufficiali di autorità pubbliche, accordi contrattuali, decisioni giudiziarie o valutazioni d'impatto e audit effettuati. In ogni caso, l'operatore deve verificare che tali documenti siano verificabili e affidabili, tenendo conto del rischio di corruzione nel paese di produzione.

A tempo debito la Commissione pubblicherà un documento di orientamento specifico sulla legalità.

38. Quali sono gli obblighi degli operatori a valle della catena di approvvigionamento?

Gli operatori a valle della catena di approvvigionamento sono quelli che trasformano un prodotto elencato nell'allegato I (che è già stato sottoposto alla dovuta diligenza) in un altro prodotto elencato nell'allegato I. I loro obblighi variano a seconda che si tratti o meno di piccole e medie imprese (PMI).

Nel presentare la dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo, gli operatori non PMI a valle della catena di approvvigionamento possono fare riferimento alla dovuta diligenza eseguita in precedenza nella catena di approvvigionamento, includendo il numero di riferimento inerente alle parti dei loro prodotti interessati che erano già sottoposte a dovuta diligenza. Tuttavia, sono tenuti ad accertare che sia stata effettuata la dovuta diligenza e mantengono la responsabilità legale in caso di violazione del regolamento. Per le parti dei prodotti interessati che non sono state soggette a dovuta diligenza, gli operatori non PMI esercitano pienamente la dovuta diligenza e presentano una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli operatori PMI a valle della catena di approvvigionamento sono soggetti agli stessi obblighi di un operatore e mantengono la responsabilità giuridica in caso di violazione del regolamento. Tuttavia, per quanto riguarda le parti dei loro prodotti che sono state sottoposte a due diligence, essi non sono tenuti a) a esercitare la dovuta diligenza per le parti che erano già state oggetto di due diligence; b) né a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza nel sistema informativo. Tuttavia, devono ancora fornire i numeri di riferimento della dovuta diligenza ottenuti dalle fasi precedenti della catena di approvvigionamento. Per le parti dei prodotti interessati che non sono state sottoposte all'obbligo di diligenza, gli operatori delle PMI esercitano pienamente il dovere di diligenza e presentano una dichiarazione di dovuta diligenza.

39. In che modo il regolamento si applica alle esportazioni?

Il regolamento si applica sia alle esportazioni sia alle importazioni. Gli operatori che esportano prodotti interessati dovranno includere il numero di riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza nella loro dichiarazione di esportazione. Anche gli operatori che esportano prodotti fabbricati con materie prime che erano già oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza possono avvalersi delle pertinenti semplificazioni di cui all'articolo 4 ([cfr. le informazioni relative ai prodotti fabbricati nell'UE](#)).

40. Quali imprese non sono PMI e quali sono i loro obblighi?

Un commerciante non PMI è un commerciante che non è una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 30, dell'EUDR. La presente disposizione fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE. Ciò include essenzialmente qualsiasi grande impresa che

non sia un operatore e commercializzi sul mercato i prodotti di cui all'allegato 1, ad esempio grandi catene di supermercati o di vendita al dettaglio.

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, gli obblighi dei grandi commercianti sono identici a quelli dei grandi operatori a valle: a) devono presentare una dichiarazione di dovuta diligenza; b) nel farlo, possono fare affidamento sulla dovuta diligenza precedentemente effettuata nella catena di approvvigionamento ma, in tal caso, sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 9; c) sono responsabili in caso di violazione del Regolamento, anche per una due diligence effettuata o una dichiarazione di due diligence presentata da un operatore a monte.

41. Chi è responsabile in caso di violazione del regolamento?

Tutti gli operatori mantengono la responsabilità della conformità del prodotto interessato che immettono sul mercato o esportano. Il regolamento impone inoltre agli operatori (o ai commercianti che non sono PMI) di comunicare tutte le informazioni necessarie lungo la catena di approvvigionamento.

I commercianti mantengono inoltre la responsabilità dei prodotti interessati che mettono a disposizione sul mercato o che esportano.

Pertanto, in caso di violazione del regolamento (se i prodotti sono già stati immessi sul mercato o nel caso in cui le informazioni non siano adeguatamente divulgate dall'operatore), ciascun attore della catena di approvvigionamento interessato dall'immissione o dalla messa a disposizione sul mercato o dall'esportazione di un prodotto interessato mantiene la responsabilità e può essere ritenuto responsabile.

42. Chi è l'operatore EUDR per quanto riguarda alberi in piedi e diritti di raccolta?

Gli alberi in piedi in quanto tali non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. A seconda degli accordi contrattuali dettagliati, l'«operatore» al momento della raccolta potrebbe essere il proprietario della foresta o l'impresa che ha il diritto di raccogliere i prodotti in questione, a seconda di chi immette il prodotto sul mercato o lo esporta.

Definizioni

43. Cosa significa "deforestazione globale"?

Per «deforestazione globale» si intende la deforestazione che si verifica a livello mondiale (nell'UE e al di fuori di essa) in linea con la definizione di cui all'articolo 2 (ossia la conversione delle foreste a uso agricolo, indotta o meno dall'uomo).

La deforestazione e il degrado forestale sono tra i principali fattori del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità, le due principali crisi ambientali globali del nostro tempo.

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale in tutto il mondo è l'espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come soia, carne bovina, olio di palma, legno, cacao, gomma o caffè. In quanto grande economia e consumatrice di queste materie prime, l'UE contribuisce alla deforestazione e al degrado forestale in tutto il mondo. L'Unione europea, pertanto, ha la responsabilità di contribuire a porvi fine.

Promuovendo la produzione e il consumo di materie prime e prodotti "a deforestazione zero" e riducendo l'impatto dell'UE sulla deforestazione e sul degrado forestale a livello mondiale, il regolamento dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità dovute all'UE.

44. A quali criteri deve conformarsi il legno?

La formulazione della definizione di "deforestazione zero" di cui all'articolo 2, paragrafo 13, lettera b) ("...nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati realizzati con legno...") esclude il legno dalla definizione del prodotto, creando l'impressione di un "caso speciale" e sollevando una questione in merito all'applicabilità del criterio "a deforestazione zero" di cui all'articolo 3, lettera a), al legno. Il legno deve soddisfare entrambi i criteri, relativi alla deforestazione e al degrado forestale, o solo al degrado forestale?

Per soddisfare i requisiti del regolamento, il legno deve soddisfare entrambi i criteri: a) deve essere stato raccolto da terreni non soggetti a deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) deve essere stato raccolto senza indurre degrado forestale dopo il 31 dicembre 2020.

45. Quali sono i livelli di raccolta conformi?

Se un operatore, nel 2022 raccoglie il 20% del legname di una foresta con una copertura del 100% e lascia che il terreno si rigeneri naturalmente, il legno raccolto è conforme all'EUDR? Dopo 30 anni, una volta che la foresta si sarà rigenerata, sarà possibile ripetere l'intervento in conformità con l'EUDR?

Ai sensi del regolamento, per "degrado forestale" si intendono le modifiche strutturali della copertura forestale, che consistono nella conversione di foreste primarie o foreste che si rigenerano naturalmente in foreste di piantagioni o in altri terreni boschivi, nonché nella conversione di foreste primarie in foreste piantate (articolo 2, paragrafo 7).

Questa definizione comprende tutte le categorie di foreste definite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Pertanto, il degrado forestale ai sensi del regolamento consiste nella trasformazione di alcuni tipi di foreste in altri tipi di foreste o in altri terreni boschivi.

Sono consentiti diversi livelli di raccolta del legname, a condizione che ciò non comporti una trasformazione che rientri nella definizione di degrado.

46. Il "degrado forestale" inciderà sui sistemi di gestione sostenibile delle foreste esistenti?

Per degrado forestale, ai sensi del regolamento, si intende la conversione di determinati tipi di foreste in altri tipi di foreste o in altri terreni boschivi. I sistemi di gestione forestale sostenibile possono essere impiegati e incoraggiati, a condizione che non portino a una conversione definibile come degrado forestale.

47. Come si applica la definizione: "alberi in grado di raggiungere tali soglie *in situ*"?

Come si applica la clausola "alberi in grado di raggiungere tali soglie *in situ*" relativa all'altezza degli alberi e alla copertura della chioma nella definizione di foresta di cui all'articolo 2, paragrafo 4?

Se la vegetazione legnosa ha o si prevede che superi più del 10% di copertura della chioma di specie arboree con un'altezza o un'altezza prevista di 5 m o più, dovrebbe essere classificata come "foresta", in base alla definizione della FAO. Ad esempio, i giovani popolamenti che si prevede raggiungano una densità della chioma del 10% e un'altezza degli alberi di 5 m, sono inclusi nella foresta, così come le aree temporaneamente prive di copertura che mantengono un uso del suolo prevalentemente forestale.

48. Quale cambiamento di destinazione d'uso delle foreste è conforme all'EUDR?

La deforestazione è definita all'articolo 2, paragrafo 3, come "conversione delle foreste ad uso agricolo". Esiste un altro cambiamento di destinazione d'uso dei terreni forestali conforme al regolamento?

La deforestazione ai sensi del regolamento è definita come la conversione delle foreste a uso agricolo. La conversione per altri usi, come lo sviluppo urbano o le infrastrutture, non rientra nella definizione di deforestazione. Ad esempio, il legname proveniente da un'area forestale che è stato raccolto legalmente per costruire una strada sarebbe conforme al regolamento.

49. Una catastrofe naturale comporta deforestazione in termini EUDR?

La definizione di "deforestazione" contenuta nel regolamento comprende la conversione delle foreste all'uso agricolo, indotta o meno, che comprende situazioni dovute a disastri naturali. Una foresta che ha subito un incendio e viene successivamente convertita in terreno agricolo (dopo la data limite) sarebbe considerata deforestata ai sensi del regolamento. In questo caso specifico, a un operatore sarebbe vietato rifornirsi, da tale zona, di prodotti che rientrano nell'ambito d'applicazione del regolamento (ma non a causa dell'incendio boschivo). Al contrario, se la foresta danneggiata fosse destinata a rigenerarsi, non si tratterebbe di deforestazione e un operatore potrebbe procurarsi il legno dalla stessa foresta ricresciuta.

50. Saranno inclusi gli "altri terreni boschivi" o altri ecosistemi?

Il regolamento si basa sulla definizione di «foresta» della FAO. Ciò include quattro miliardi di ettari di foreste – la maggior parte della superficie abitabile non già utilizzata dall'agricoltura – che comprende aree definite come savane, zone umide e altri ecosistemi preziosi nelle leggi nazionali.

Il primo riesame del regolamento, da effettuarsi entro un anno dall'entrata in vigore, valuterà l'impatto di un'ulteriore estensione dell'ambito di applicazione ad «altri terreni boschivi». Il secondo riesame, da effettuarsi entro due anni dall'entrata in vigore del regolamento, valuterà l'impatto dell'estensione del regolamento agli ecosistemi diversi da «foreste» e «altri terreni boschivi».

La conversione da foresta primaria o a rigenerazione naturale a piantagioni forestali o ad altri terreni boschivi fa già parte della definizione di "degrado forestale" e i prodotti legnosi provenienti da tali terreni convertiti non possono essere immessi sul mercato o esportati.

Dovuta diligenza

51. Quali sono gli obblighi degli operatori EUDR?

Come regola generale, gli operatori (e i commercianti che non sono PMI) dovranno istituire e mantenere un sistema di dovuta diligenza, che si compone di tre fasi.

Nella prima fase, essi dovranno raccogliere le informazioni di cui all'articolo 9, quali la materia prima o il prodotto che intendono immettere (o mettere a disposizione nel caso di commercianti non PMI) sul mercato o esportare, anche nell'ambito dei regimi doganali «immissione in libera pratica» ed «esportazione», nonché la rispettiva quantità, il fornitore, paese di produzione, prove di raccolta legale, tra gli altri. Un requisito fondamentale, in questa fase, consiste nell'ottenere le coordinate geografiche degli appezzamenti di terreno in cui è stata prodotta la merce in questione e nel fornire le informazioni pertinenti (prodotto, codice NC, quantità, paese di produzione, coordinate di geolocalizzazione) nella dichiarazione di dovuta diligenza da presentare tramite il sistema informativo. Se l'operatore (o gli operatori che non sono PMI) non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere (o mettere a disposizione nel caso di commercianti non PMI) sul mercato o dall'esportare il prodotto in questione. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del regolamento, che potrebbe portare a sanzioni.

Se l'operatore (o i professionisti che non sono PMI) non è in grado di raccogliere le informazioni richieste, deve astenersi dall'immettere i prodotti interessati sul mercato dell'Unione o dall'esportare da esso. In caso contrario, si verificherebbe una violazione del regolamento, che potrebbe portare a potenziali sanzioni.

Nella seconda fase, le imprese dovranno considerare le informazioni raccolte nell'ambito della prima fase nelle loro procedure di dovuta diligenza per verificare e valutare il rischio che i prodotti non conformi entrino nella catena di approvvigionamento, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 10. Gli operatori devono dimostrare in che modo le informazioni raccolte sono state verificate rispetto ai criteri di valutazione del rischio e come hanno determinato il rischio.

Nella terza fase, le imprese dovranno adottare misure di attenuazione adeguate e proporzionate nel caso in cui riscontrino nella seconda fase un rischio di non conformità più che trascurabile, al fine di garantire che il rischio diventi trascurabile, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11. Queste misure devono essere documentate.

Gli operatori che acquistano materie prime interamente da aree classificate a basso rischio saranno soggetti a obblighi semplificati di dovuta diligenza. A norma dell'articolo 13, essi dovranno raccogliere informazioni in linea con l'articolo 9, ma non saranno tenuti a valutare e attenuare i rischi (articoli 10 e 11) a meno che l'operatore non ottenga o sia messo a conoscenza di informazioni pertinenti, comprese le preoccupazioni fondate presentate a norma dell'articolo 31, che indichino il rischio che i prodotti in questione non siano conformi al presente regolamento (articolo 13, paragrafo 2).

52. Chi è il rappresentante autorizzato?

Ai sensi dell'articolo 6, gli operatori e i commercianti possono incaricare dei propri rappresentanti autorizzati di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per loro conto. In questo caso, l'operatore e il commerciante manterranno la responsabilità della conformità dei prodotti in questione.

Se l'operatore è una persona fisica o una microimpresa, può incaricare l'operatore o il commerciante successivo nella catena di approvvigionamento di agire in qualità di suo rappresentante autorizzato, a condizione che non si tratti di una persona fisica o di una microimpresa. In questo caso, l'operatore mandante mantiene la responsabilità della conformità del prodotto.

53. È possibile svolgere la due diligence per conto delle imprese controllate?

L'organizzazione interna e la politica di dovuta diligenza di un gruppo di società (una società madre e le sue controllate) non sono disciplinate dal regolamento. L'operatore o il professionista che immette o mette a disposizione sul mercato o esporta un prodotto pertinente è responsabile della conformità del prodotto e della conformità generale al regolamento. Di conseguenza, è il suo nome che figura nella dichiarazione di dovuta diligenza e mantiene la piena responsabilità ai sensi del regolamento.

54. Come considerare la reimportazione di un prodotto?

Quali sono i miei obblighi di dichiarazione di dovuta diligenza se sto reimportando un prodotto che è stato precedentemente esportato dall'UE?

Quando un operatore (o un commerciante non PMI) reimporta un prodotto precedentemente esportato e lo vincola al regime doganale di «immissione in libera pratica», si applicano gli stessi obblighi previsti per i prodotti da immettere per la prima volta sul mercato. Al momento dell'esportazione, il prodotto in questione perde la sua posizione doganale di «merce dell'Unione» ed è considerato un prodotto nuovo quando viene successivamente collocato o rimesso a disposizione sul mercato. Le dichiarazioni di due diligence già esistenti possono aiutare l'operatore a esercitare la dovuta diligenza.

55. Quali sono le procedure doganali interessate?

I prodotti interessati vincolati a regimi doganali diversi dall'«immissione in libera pratica» o dall'«esportazione» (ad esempio deposito doganale, perfezionamento attivo, ammissione temporanea ecc.) non sono soggetti all'EUDR.

56. Qual è il ruolo dei sistemi di certificazione o di verifica?

I sistemi di certificazione possono essere utilizzati dai membri della catena di approvvigionamento per contribuire alla valutazione del rischio nella misura in cui la certificazione copre le informazioni necessarie per adempiere ai loro obblighi ai sensi del regolamento. Gli operatori e i commercianti che non sono PMI saranno comunque tenuti a esercitare la dovuta diligenza e rimarranno responsabili di qualsiasi violazione.

57. Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione?

Per quanto tempo l'operatore deve conservare la documentazione dell'esercizio di due diligence? I commercianti PMI devono conservare le informazioni relative al prodotto che immettono, mettono a disposizione sul mercato o esportano? Per quanto tempo devono conservarle?

Gli operatori raccolgono, organizzano e conservano per cinque anni dalla data di immissione sul mercato o di esportazione delle materie prime e dei prodotti interessati le informazioni raccolte sulla base dell'articolo 9, corredate di elementi di prova. Sulla base delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 3, gli operatori devono essere in grado di dimostrare in che modo è stata esercitata la dovuta diligenza e quali misure di attenuazione sono state messe in atto nel caso in cui fosse stato individuato un rischio. La documentazione pertinente relativa a tali misure deve essere conservata per almeno cinque anni dopo l'esecuzione dell'esercizio di dovuta diligenza. Gli operatori devono inoltre conservare la registrazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza per cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è presentata nel sistema informativo che è precedente a quella di in cui il prodotto è stato immesso sul mercato del prodotto o esportato. A tale riguardo, i commercianti non PMI hanno gli stessi obblighi degli operatori.

I commercianti PMI devono conservare per almeno cinque anni le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, compresi i numeri di riferimento per la dovuta diligenza a decorrere dalla data di messa a disposizione sul mercato o di esportazione dei prodotti interessati.

58. Quali sono i criteri per i «prodotti a rischio trascurabile»?

«Rischio trascurabile» è il livello di rischio che si applica ai prodotti interessati da immettere sul mercato o da esportare, qualora, sulla base di una valutazione completa delle informazioni generali e specifiche del prodotto e, se necessario, dell'applicazione delle opportune misure di attenuazione, tali materie prime o prodotti non mostrino alcun motivo di preoccupazione riguardo alla conformità all'articolo 3; lettera a) o b).

59. I «prodotti a rischio trascurabile» sono esentati?

Possiamo intendere il rischio trascurabile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 26, dell'EUDR, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 1, dell'EUDR come criterio di esenzione dell'EUDR?

No. Gli operatori e i commercianti non PMI possono giungere a una conclusione in merito al "rischio trascurabile" (che costituisce una condizione preliminare per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato o per l'esportazione di prodotti pertinenti) solo **a seguito dello svolgimento della dovuta diligenza** (di cui all'articolo 4, paragrafo 1). L'esercizio della dovuta diligenza è un obbligo fondamentale degli operatori e dei commercianti ai sensi del presente regolamento e non è soggetto ad alcuna esenzione.

N.B. L'elemento del «rischio trascurabile» non si applica ai prodotti (per essi, il regolamento non prevede lo «status di rischio»).

60. Alcune materie prime provenienti da determinati paesi possono essere considerate a “rischio trascurabile”?

L'olio di palma, la gomma, il caffè, il cacao, il legname proveniente da un determinato paese possono essere considerati a “rischio trascurabile”?

No. Vedi la domanda sopra.

Benchmarking e partnership

61. Cos'è l'analisi comparativa per paese?

Un sistema di analisi comparativa gestito dalla Commissione classificherà i paesi, o parti di essi, in tre categorie (rischio alto, standard e basso) in base al livello di rischio di produzione in tali paesi di materie prime che non sono a deforestazione zero.

I criteri per l'individuazione dello stato di rischio dei paesi o di parti di essi sono definiti all'articolo 29 del regolamento. L'articolo 29, paragrafo 2, incarica la Commissione di sviluppare un sistema e di pubblicare l'elenco dei paesi, o di parti di essi, entro 18 mesi dall'entrata in attuazione del regolamento. Si baserà su un'analisi obiettiva e trasparente dei criteri quantitativi e qualitativi, tenendo conto delle più recenti evidenze scientifiche, delle fonti riconosciute a livello internazionale e delle informazioni verificate sul campo.

62. Qual è la metodologia?

La metodologia è attualmente in fase di sviluppo da parte della Commissione e sarà presentata nelle prossime riunioni della Piattaforma multilaterale sulla deforestazione e in altre riunioni pertinenti.

63. Come possono contribuire le parti interessate?

In che modo i paesi produttori e le altre parti interessate possono contribuire al processo di analisi comparativa e in che modo le informazioni fornite dai paesi produttori e dalle altre parti interessate saranno valutate, verificate e utilizzate?

Ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, la Commissione è tenuta ad avviare un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o rischiano di essere classificati come ad alto rischio, con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Questo dialogo offrirà ai paesi partner l'opportunità di fornire ulteriori informazioni pertinenti e di lavorare a stretto contatto con l'UE prima della finalizzazione della classificazione.

64. I paesi possono condividere dati rilevanti con la Commissione?

I paesi possono condividere con la Commissione i dati che ritengono rilevanti per l'attuazione del presente regolamento (come i dati sulla deforestazione e sui tassi di degrado forestale)? In caso affermativo, possono farlo al di fuori del quadro di dialogo specifico di cui all'articolo 29, paragrafo 5?

Sebbene il presente regolamento non imponga ai paesi terzi l'obbligo di condividere i dati pertinenti con l'UE, i paesi che desiderano condividere tali dati con l'UE sono invitati a farlo in qualsiasi fase a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento. Possono farlo indipendentemente dal fatto che il paese sia impegnato in un dialogo specifico con l'UE, ad esempio a norma dell'articolo 29, paragrafo 5, del presente regolamento sull'analisi comparativa, o in un contesto diverso.

65. Saranno presi in considerazione i rischi di legalità?

L'analisi comparativa terrà conto dei rischi di legalità, nonché della deforestazione e del degrado forestale? In che modo la legislazione e le politiche forestali dei paesi produttori, in particolare per quanto riguarda la "deforestazione legale", saranno valutate o prese in considerazione durante il processo di benchmarking?

L'elenco dei criteri è descritto all'articolo 29 del regolamento. La valutazione della Commissione si baserà su un'analisi obiettiva e trasparente, basata sui criteri definiti all'articolo 29, paragrafi 3 e 4 del regolamento. I criteri quantitativi pertinenti sono: a) il tasso di deforestazione e di degrado forestale, b) il tasso di espansione dei terreni agricoli per i prodotti di base e c) le tendenze di produzione dei prodotti di base e dei prodotti interessati.

Come previsto dal regolamento, la valutazione può tenere conto anche di altri criteri, tra cui: a) le informazioni fornite dai governi e da terzi (ONG, industria); b) accordi e altri strumenti tra il paese interessato e l'Unione e/o i suoi Stati membri che affrontano il problema della deforestazione e del degrado forestale; c) l'esistenza di leggi nazionali per combattere la deforestazione e il degrado forestale e la loro applicazione; d) la disponibilità di dati trasparenti nel paese; e) se del caso, l'esistenza, il rispetto o l'effettiva applicazione delle leggi che tutelano i diritti delle popolazioni indigene; e (g) sanzioni internazionali imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal

Consiglio dell'Unione europea sulle importazioni o esportazioni delle materie prime e dei prodotti in questione, ecc..

66. Quale sostegno è previsto per paesi produttori e piccoli produttori?

In che modo i paesi e i piccoli produttori vengono aiutati a produrre merci conformi al regolamento? Come possiamo garantire che i piccoli produttori non siano esclusi dalle catene di approvvigionamento?

L'UE e i suoi Stati membri stanno intensificando l'impegno con i paesi partner, sia i paesi consumatori che i paesi produttori, per affrontare congiuntamente la deforestazione e il degrado forestale attraverso l'iniziativa globale TEI: "*Team Europe Initiative on Deforestation-free Value Chains*". I partenariati e i meccanismi di cooperazione TEI aiuteranno i paesi ad affrontare la deforestazione e il degrado forestale laddove è stata rilevata un'esigenza specifica e dove vi è una richiesta di cooperazione, ad esempio per aiutare i piccoli agricoltori e le imprese a garantire che si lavori solo con catene di approvvigionamento a deforestazione zero. La Commissione ha già partecipato a progetti per la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e la risposta a questioni tecniche attraverso seminari per i piccoli agricoltori nei paesi terzi più colpiti.

Scopri di più sulle [opportunità per i piccoli agricoltori nell'EUDR](#)

67. Quali sono i diversi elementi dell'iniziativa TEI?

Qual è l'interazione tra i diversi elementi dell'iniziativa TEI: l'hub, il progetto SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*), i progetti e le strutture FPI previsti in questo ed in altri contesti più ampi, ad esempio a livello regionale? Come si eviteranno le duplicazioni?

Questo *hub* dell'iniziativa Team Europa (TEI) (abbreviato: "Zero Deforestation Hub") fornirà informazioni e sensibilizzazione ai paesi partner sulle catene del valore a deforestazione zero e condurrà la gestione delle conoscenze per coordinare i pertinenti progetti preesistenti dell'UE e degli Stati membri, con le prossime attività dedicate agli obiettivi del TEI. Ciò garantirà un migliore allineamento tra le diverse attività TEI sulle catene del valore a deforestazione zero nei paesi produttori, l'individuazione delle lacune e l'eliminazione di eventuali ridondanze.

Il progetto SAFE (*Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems*) è il pilastro più importante sul versante della cooperazione del TEI. SAFE è attualmente in fase di implementazione in Brasile, Ecuador, Indonesia e Zambia. Nel 2024 verranno aggiunti altri componenti nazionali in Vietnam e nella Repubblica Democratica del Congo. Il progetto SAFE sarà ulteriormente ampliato per coprire un maggior numero di paesi grazie ai prossimi contributi finanziari degli Stati membri.

Lo strumento **tecnico sulle catene del valore a deforestazione zero** sarà uno strumento flessibile e on-demand per assistere i paesi produttori con competenze in materia di requisiti tecnici, come la geolocalizzazione, la mappatura dell'uso del suolo e la tracciabilità, con particolare attenzione ai piccoli agricoltori. Tali attività saranno strettamente coordinate con le delegazioni dell'UE e allineate con i progetti preesistenti e con SAFE, al fine di creare sinergie ed evitare duplicazioni.

68. Qual è il rapporto tra l'iniziativa TEI e la CSDDD?

Alla luce del processo legislativo in corso sulla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese (CSDD) ai fini della sostenibilità, TEI lavorerà a stretto contatto con il prossimo helpdesk dell'UE sulla

CSDDD, in particolare per quanto riguarda le catene del valore agricole e i piccoli proprietari terrieri che saranno interessati sia dall'EUDR che dalla CSDDD.

69. Come prevenire che gli operatori evitino determinati approvvigionamenti da paesi produttori e aree subnazionali "ad alto rischio"?

Gli operatori che si riforniscono da paesi standard e ad alto rischio o da parti di essi sono soggetti agli stessi obblighi standard di dovuta diligenza. L'unica differenza è che le forniture da paesi ad alto rischio saranno soggette a un controllo rafforzato da parte delle autorità competenti (il 9% degli operatori si rifornisce da aree ad alto rischio). In questo senso, cambiamenti drastici delle catene di approvvigionamento non sono giustificati o previsti. Inoltre, la classificazione ad alto rischio comporterà un dialogo specifico con la Commissione per affrontare congiuntamente le cause profonde della deforestazione e del degrado forestale e con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio.

70. In che modo l'UE garantirà la trasparenza?

Il processo che porterà al sistema di analisi comparativa (*benchmarking*) sarà trasparente. Aggiornamenti e consultazioni periodici sulla metodologia di analisi comparativa si svolgeranno nell'ambito della piattaforma multilaterale sulla deforestazione, alla quale partecipano molti paesi terzi e i 27 Stati membri dell'UE. La Commissione fornirà aggiornamenti sull'approccio seguito e sulla metodologia utilizzata.

Inoltre, conformemente agli obblighi che le competono, la Commissione avvierà un dialogo specifico con tutti i paesi che sono o potrebbero essere classificati ad alto rischio (prima di procedere alla classificazione) con l'obiettivo di ridurre il livello di rischio. Ciò garantirà che non ci sarà alcun annuncio improvviso dello stato di rischio e consentirà discussioni più approfondite. Questo dialogo offrirà ai paesi produttori l'opportunità di fornire ulteriori informazioni rilevanti.

Sostegno all'attuazione dell'EUDR

71. Cos'è il sistema d'informazione e lo "sportello unico dell'UE"?

Il Sistema Informativo (SI) è il sistema informatico che conterrà le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti per conformarsi ai requisiti del Regolamento. Il Sistema Informativo sarà operativo al momento dell'entrata in vigore del Regolamento e fornirà agli utenti le funzionalità elencate all'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento.

L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane (EU SWE-C) consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici doganali e i sistemi non doganali, come quello istituito ai sensi dell'articolo 33 del regolamento. La componente centrale dell'EU SWE-C, nota come sistema EU CSW-CERTEX, interconetterà il sistema informativo con i sistemi informatici doganali nazionali e consentirà la condivisione e il trattamento dei dati trasmessi dagli operatori alle autorità doganali e non doganali. Lo sportello unico garantirà quindi la condivisione delle informazioni in tempo reale e la cooperazione digitale tra le autorità doganali e le autorità competenti incaricate dell'espletamento delle formalità non doganali, anche nel settore della protezione ambientale.

72. Sono previste garanzie di sicurezza dei dati?

Il sistema informativo e, successivamente, la sua interconnessione con l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, saranno allineati alle disposizioni pertinenti e applicabili in materia di protezione dei dati. In linea con la politica *Open Data* dell'Unione, la Commissione fornirà al grande

pubblico l'accesso alle serie complete e anonime dei dati del sistema di informazione in un formato *machine-readable* che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

73. Come possono registrarsi gli operatori e i commercianti?

Cosa possono utilizzare operatori e commercianti come codice di identificazione/registrazione al Sistema Informativo EUDR? Come possono farlo operatori e commercianti nazionali, che non hanno né numero EORI né numero partita IVA?

Gli operatori che importano o esportano materie prime e prodotti interessati devono fornire il proprio numero di **registrazione e identificazione degli operatori economici** (EORI) al momento della registrazione in TRACES NT. Operatori e commercianti nazionali che non dispongono di un numero EORI possono registrarsi tramite uno degli altri identificatori supportati da TRACES, quali il numero di partita IVA, il numero di società nazionale o il numero di identificazione del contribuente.

74. Il sistema sarà in grado di memorizzare i dati utilizzati frequentemente?

Sarà possibile "memorizzare" i dati utilizzati di frequente (ad esempio i principali fornitori di un operatore/commerciante) nel Sistema Informativo, in modo che possano essere facilmente compilati automaticamente piuttosto che dover essere reinseriti per ogni nuova dichiarazione di dovuta diligenza?

Al momento il Sistema Informativo non include questa funzionalità. Ciononostante, sarà possibile duplicare le dichiarazioni di due diligence già presentate, riducendo così il tempo necessario per compilare una nuova dichiarazione. Sarà responsabilità degli operatori e dei commercianti apportare le modifiche necessarie alla dichiarazione duplicata per garantire la conformità. Inoltre, è previsto un pulsante "*import*", che consentirà agli operatori di importare le informazioni relative al luogo di produzione da un file predefinito (Format GeoJSON).

75. Il sistema aiuterà a identificare la geolocalizzazione?

No, il sistema informativo funge da archivio delle dichiarazioni di dovuta diligenza presentate dagli operatori e dai commercianti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 1. In quanto tale, non fornisce software o strumenti per identificare le coordinate di geolocalizzazione.

76. È possibile modificare una dichiarazione di dovuta diligenza?

L'annullamento o la modifica di una dichiarazione presentata sarà possibile entro 72 ore dalla fornitura del numero di riferimento della due diligence da parte del Sistema. L'annullamento o la modifica non sono possibili se il numero di riferimento è già stato utilizzato in una dichiarazione doganale, in un'altra dichiarazione di due diligence o se il prodotto corrispondente è già stato immesso o messo a disposizione sul mercato o esportato.

Tempistiche

77. Quando entra in vigore e viene attuato il regolamento EUDR?

Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 9 giugno 2023. È entrato in vigore il 29 giugno 2023. Tuttavia, l'applicabilità di alcuni articoli elencati all'articolo 38, paragrafo 2, entrerà in attuazione il 30 dicembre 2024 (18 mesi di transizione) e il 30 giugno 2025 (24 mesi di transizione) per le micro e piccole imprese.

78. Cosa fare nel periodo intermedio?

I prodotti immessi sul mercato dell'Unione tra l'entrata in vigore del regolamento e la data o le date di applicabilità dovranno essere conformi alle prescrizioni del regolamento?

L'entrata in attuazione per operatori e commercianti corrispondenti a grandi e medie imprese è prevista 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento (il 30 dicembre 2024). Ciò significa che gli operatori e i commercianti non sono obbligati a rispettare i requisiti del Regolamento EUDR per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione prima di tale data. Per le piccole e micro imprese questo periodo è prorogato al 30 giugno 2025 (cioè a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento). **(Nota di Conlegno: sono escluse da tale proroga le aziende che commercializzano prodotti elencati nell'allegato del Regolamento UE 995/2020 – EUTR per le quali vale la data d'attuazione del 30 dicembre 2024 in base all'articolo 38, comma 3 del Regolamento EUDR).**

79. Come dimostrare che il prodotto è stato realizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento?

A chi spetta l'onere della prova che la merce o il prodotto in questione che un operatore intende immettere sul mercato o esportare è stato realizzato prima dell'entrata in vigore e che il regolamento non si applica?

Il regolamento è applicabile alle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. L'onere della prova di tale eccezione è a carico dell'operatore che deve essere in grado di fornire informazioni pertinenti come prova ragionevole del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Sebbene in questo caso l'operatore non sia tenuto a presentare una dichiarazione di dovuta diligenza, egli dovrebbe conservare i documenti necessari comprovanti la non applicabilità del regolamento e dei suoi obblighi.

80. Quali sono gli obblighi degli operatori e dei commercianti non PMI che immettono sul mercato o esportano un prodotto interessato derivato da materie prime o da prodotti interessati immessi sul mercato durante il periodo transitorio compreso tra la data d'entrata in vigore (30/6/2023) e quella d'attuazione del regolamento (30/12/2024)?

Questa situazione può essere meglio spiegata con i seguenti scenari concreti:

1. *Una materia prima interessata (ad esempio gomma naturale - codice NC 4001) è immessa sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzata) ed è utilizzata per fabbricare un prodotto derivato (ad esempio pneumatici nuovi - codice NC 4011) che viene immesso sul mercato (o esportato) dopo il 30.12.2024.*

Se una materia prima viene immessa sul mercato durante il periodo transitorio (ossia prima dell'entrata in attuazione dell'EUDR) all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da essa derivato, l'obbligo dell'operatore e del commerciante non PMI sarà limitato alla raccolta di prove adeguatamente valide e verificabili, atte a dimostrare che la materia prima (gomma) utilizzata per realizzare tale prodotto (pneumatici) sia stata immessa sul mercato prima dell'entrata in attuazione del regolamento. Ciò non pregiudica, per quanto riguarda il legno e i prodotti da esso derivati, la validità dell'articolo 37, paragrafo 2. (N.B.: Il regolamento (UE) n. 995/2010 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 al legno e ai prodotti da esso derivati definiti all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 995/2010 che sono stati prodotti prima del 29 giugno 2023 e immessi sul mercato dal 30 dicembre 2024).

Se la materia prima viene immessa sul mercato o esportata dopo il periodo transitorio, ossia dopo il 30.12.2024, operatori e commercianti non PMI sono soggetti agli obblighi standard del regolamento. Allo stesso modo, per le parti di prodotti che sono state fabbricate con materie prime immesse sul mercato dopo il 30/12/2024, operatori e commercianti non PMI sono soggetti agli obblighi standard del regolamento.

2. *Un prodotto interessato (ad esempio burro di cacao - codice NC 1804), immesso sul mercato durante il periodo transitorio (quindi non necessariamente geolocalizzato) viene utilizzato per produrre un altro prodotto (ad esempio cioccolato - codice NC 1806) che è immesso sul mercato (o esportato) da un operatore a valle dopo il 30.12.2024.*

In tal caso, l'operatore (e il commerciante non PMI) che immette sul mercato o esporta un prodotto derivato (cioccolato) si limiterà a raccogliere elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che il prodotto derivato in questione (burro di cacao) è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Per le parti del prodotto finale che sono state fabbricate con altri prodotti interessati, immessi sul mercato dopo il 30/12/2024, gli operatori e i commercianti non PMI saranno soggetti agli obblighi standard del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda legno e prodotti derivati dal legno.

3. *Un operatore, durante il periodo transitorio, immette sul mercato una materia prima o un prodotto interessato che successivamente viene «messo a disposizione» sul mercato da uno o più commercianti non PMI dopo il 30.12.2024.*

In questo scenario, gli obblighi del commerciante non PMI si limiteranno alla raccolta di elementi di prova adeguatamente validi e verificabili per dimostrare che tale materia prima, o prodotto interessato, è stato immesso sul mercato prima dell'entrata in vigore del regolamento. Ciò non pregiudica l'articolo 37, paragrafo 2, per quanto riguarda il legname e i prodotti del legno.

Altre domande

81. La Commissione emanerà linee guida?

La Commissione sta lavorando a **linee guida** per approfondire alcuni aspetti del regolamento, in particolare la definizione di "uso agricolo", inerenti all'agro-selvicoltura, ai terreni agricoli, alla certificazione, alla legalità e ad altri aspetti che interessano molti soggetti. La pubblicazione di tali documenti è prevista prima dell'entrata in attuazione del regolamento.

La Commissione sta inoltre raccogliendo contributi e promuovendo il dialogo tra le parti interessate attraverso la piattaforma multilaterale per la protezione e il ripristino delle foreste del mondo, al fine di fornire orientamenti informali su una serie di questioni. Il presente documento risponde già alle domande più frequenti ricevute dalla Commissione dai portatori d'interesse e sarà aggiornato nel tempo. Se necessario, verranno prodotti ulteriori strumenti di facilitazione.

N.B: Non sono necessarie ulteriori linee guida per rispettare le regole. La Commissione intende elaborare alcuni aspetti per spiegare come funzionerà il regolamento nella pratica, condividere esempi di migliori pratiche, ecc.

82. La Commissione emanerà specifiche linee guida sui prodotti?

No. Tuttavia, la Commissione intende presentare esempi di migliori pratiche, anche nei documenti di orientamento, che riguarderanno in una certa misura aspetti specifici relativi ai prodotti.

83. Quali sono gli obblighi di comunicazione per gli operatori?

Gli operatori non PMI dovranno pubblicare report relativi al loro sistema di dovuta diligenza. Per gli operatori che rientrano nell'ambito di applicazione della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e rispettano gli EU Sustainability Reporting Standards (ESRS) in tempo utile, è sufficiente pubblicare la propria rendicontazione secondo i requisiti della CSRD? O ci saranno ulteriori obblighi di segnalazione?

Il regolamento prevede che gli operatori che rientrano anche nell'ambito di applicazione di altri strumenti legislativi dell'UE in materia di dovere di diligenza della catena del valore possano adempiere ai loro obblighi di comunicazione EUDR includendo le informazioni richieste nel contesto degli altri suddetti strumenti legislativi dell'UE (articolo 12, paragrafo 3).

84. Cos'è l'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale?

L'Osservatorio si baserà sugli strumenti di monitoraggio già esistenti, quali i prodotti Copernicus e altre fonti disponibili pubblicamente o privatamente, per sostenere l'attuazione del presente regolamento fornendo prove scientifiche, comprese mappe della copertura del suolo alla data limite, per quanto riguarda la deforestazione e il degrado forestale a livello mondiale e il relativo commercio. L'uso di queste mappe non garantirà automaticamente il rispetto delle condizioni del regolamento, ma costituirà uno strumento per aiutare le imprese a garantirne il rispetto per valutare, ad esempio, il rischio di deforestazione. Le imprese saranno comunque obbligate a svolgere la dovuta diligenza.

L'Osservatorio dell'UE sulla deforestazione e il degrado forestale riguarderà tutte le foreste del mondo, comprese quelle europee, e sarà sviluppato in coerenza con altre politiche dell'UE, come le norme sul monitoraggio forestale e il potenziamento e il miglioramento del sistema d'informazione forestale per l'Europa (FISE).

Lo scopo principale delle mappe di riferimento prodotte dall'Osservatorio dell'UE sarà quello di informare la valutazione del rischio da parte degli operatori/commercianti e delle autorità competenti degli Stati membri dell'UE. Di conseguenza, le mappe di riferimento avranno le seguenti caratteristiche:

- **Non saranno obbligatori.** Non vi sarà alcun obbligo per operatori/commercianti (o autorità competenti) di utilizzare le mappe di riferimento dell'Osservatorio dell'UE per impostare la loro valutazione del rischio;
- **Non saranno esclusivi.** Gli operatori e i commercianti (così come le CA) possono avvalersi di altre mappe che possono essere più dettagliate rispetto a quelle messe a disposizione dall'Osservatorio. Il regolamento non prescrive modalità da seguire per la valutazione del rischio. L'Osservatorio è uno dei tanti strumenti che saranno disponibili, e verrà messo a disposizione gratuitamente;
- **Non saranno giuridicamente vincolanti.** Pertanto, le mappe di riferimento messe a disposizione dall'Osservatorio dell'UE possono essere utilizzate per la valutazione del rischio. Tuttavia, il fatto che la geolocalizzazione rientri in un'area considerata forestale non porta automaticamente a conclusioni di non conformità. D'altra parte, non si deve dare per scontato che se la geolocalizzazione cade al di fuori di un'area considerata forestale, la fornitura non sarà controllata (ci possono essere controlli casuali e altri fattori di rischio) o che la merce sarà automaticamente conforme (in primo luogo, a causa dell'assenza di

accuratezza del 100% e, in secondo luogo, perché una merce esente da deforestazione potrebbe comunque essere illegale).

85. Cosa si intende per alto rischio e per quanto può durare la sospensione dell'immissione sul mercato?

L'articolo 17 consente alle autorità competenti di adottare misure immediate, compresa la sospensione, in situazioni che presentano un rischio elevato di non conformità. Cosa si intende per rischio elevato e quanto tempo può durare la sospensione?

Le autorità competenti possono individuare situazioni in cui i prodotti interessati presentano un rischio elevato di non conformità ai requisiti del regolamento sulla base di circostanze diverse, tra cui i controlli in loco, l'esito dell'analisi dei rischi nei loro piani basati sul rischio o i rischi individuati attraverso il sistema di informazione o sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità competente, preoccupazioni circostanziate, ecc. In tali casi, le autorità competenti possono introdurre misure provvisorie quali definite all'articolo 23, compresa la sospensione dell'immissione o della messa a disposizione del prodotto sul mercato. Tale sospensione dovrebbe terminare entro tre giorni lavorativi, ovvero 72 ore in caso di prodotti deperibili. Tuttavia, l'autorità competente può giungere alla conclusione, sulla base dei controlli effettuati in questo periodo di tempo, che la sospensione dovrebbe essere prorogata di ulteriori periodi di tre giorni per stabilire se il prodotto è conforme al regolamento.

86. In che modo il regolamento si collega alla direttiva dell'UE sulle energie rinnovabili?

Gli obiettivi del regolamento sulla deforestazione e della direttiva sulle energie rinnovabili sono complementari, in quanto entrambi rispondono all'obiettivo generale di combattere i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Le materie prime e i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di entrambi gli atti saranno soggetti a requisiti per l'accesso generale al mercato ai sensi dell'EUDR e per essere contabilizzati come energia rinnovabile ai sensi della direttiva sulle energie rinnovabili. Questi requisiti sono compatibili e si rafforzano a vicenda. Nel caso specifico dei sistemi di certificazione per il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) a norma del regolamento (UE) 2019/807 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2018/2001, tali sistemi di certificazione possono essere utilizzati anche dagli operatori e dai professionisti nell'ambito dei loro sistemi di dovuta diligenza per ottenere le informazioni richieste dall'EUDR per soddisfare alcuni degli obblighi di tracciabilità e informazione di cui all'articolo 9. Come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro utilizzo non pregiudica la responsabilità giuridica e gli obblighi previsti dall'EUDR per gli operatori e i commercianti di esercitare la dovuta diligenza.